



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 07/05/2005

N. 104

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELL'IMPIANTO TARIFFARIO RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2005.

L'anno duemilacinque , addì sette, del mese di maggio, alle ore 09,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
TRANI GIULIO	X	
PICA FEDERICO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione commissariale n° 282 del 29 giugno 1994, esecutiva ai sensi di legge a seguito di chiarimenti resi con deliberazione Consiliare n. 13 del 16/09/1994, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni ai sensi del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, riguardo la determinazione della classificazione delle categorie, tariffe e modifica del regolamento si è provveduto all'attuazione dall'anno 2000 dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del citato decreto legislativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19/02/2001, esecutiva ai sensi di legge, del citato regolamento è stato modificato l'art. 14/bis ed è stato istituito l'art. 7/bis;
- il Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni dispone in ordine alla disciplina della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;

- il Decreto legislativo 05.02.1997. n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;
- con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
- la legge n. 488 del 23.12.1999 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000)" all'articolo 33, nel modificare ed abrogare talune disposizioni del D.P.R. 158/99, stabilisce, a modifica del primo comma dell'articolo 49 del D.Lgs n. 22/97, che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del Decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 è soppressa dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa;
- la data di soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è più quella del 01 gennaio 2000, potendosi, da parte del comune, continuare a mantenere la tassa, pur dovendosi provvedere gradualmente alla copertura integrale dei costi del servizio;

RITENUTO:

- conseguentemente, stante il tenore della citata disposizione normativa, di proseguire anche per l'anno 2005 con la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, essendo peraltro, il Comune obbligato successivamente all'applicazione dell'articolo 49 del D. Lgs 22/97, a mente del citato articolo 33 della Legge 488/99;
- non essendo stata esplicitata la possibilità di prorogare le tariffe TARSU secondo i previgenti criteri di commisurazione, con la conseguenza che dovranno essere approvate tariffe in applicazione dell'articolo 65 del D.Lgs 507/93 (commisurazione della tassa in base alla quantità e qualità media ordinaria per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al corso di smaltimento);
- opportuno non avvalersi della facoltà di anticipare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa al posto della tassa e confermare, invece, le disposizioni previste dall'art.65 del D.Lgs. 507/93 anche per l'anno 2005;
- di poter riconfermare per l'anno 2005 le tabelle tariffarie per la determinazione della tassa in considerazione che la percentuale di copertura del costo si attesta sul valore del 92%: misura sufficiente per garantire il passaggio graduale alla tariffa prevista dal Decreto legislativo 05.02.1997. n. 22;

CONSIDERATO che:

- l'art. 33 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 prevede che continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati ai sensi del decreto legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- relativamente alla determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale è opportuno considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del combinato disposto dell'articolo 53, comma 17 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dell'art. 1, comma 7 del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392;

- questo Comune è tenuto alla copertura integrale del costo del servizio entro l'anno 2006 ai sensi e per gli effetti del DPR 27.04.1999, n. 158 e sue successive modifiche ed interazioni e del comma 523 art. 1 della legge 311\2004;

RICHIAMATO l'art. 61 del D.Lgs. 507/93 che, tra l'altro, dispone che il gettito complessivo della tassa non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né sia inferiore al 50% del predetto costo;

VISTA la nota a firma del responsabile della III Area U.T.C. prot. n.187 del 18.02.05 relativa alla previsione di spesa del servizio R.S.U. per l'anno 2005 che ammonta a € 4.993.759,00 per il Comune di Ischia;

DATO ATTO che:

- il Comune di Ischia ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'Interno, l'approvazione dell'ipotesi del Bilancio di previsione stabilmente equilibrato per l'anno 1993, e degli atti connessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 251, 265 e 267 del D. Lgs 267/2000, nonché del disposto degli artt. 242 e 243 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e che, vista l'ultima certificazione al Conto Consuntivo 2004, non è da iscriversi tra gli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie;

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 251, 265 e 267 del D.Lgs. 267/2000, visto che l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato è relativa all'anno 1993, la durata della procedura di risanamento e delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato si è già consumata;

- con la menzionata deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/02/2000, dopo aver:

a. Ritenuto opportuno, tenuto conto dell'obiettivo difficoltà di misurazione della produzione individuale effettiva, nonché dell'esigenza - da una parte - di evitare sviamenti del corretto ed integrale conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, al fine di sottrarsi al carico fiscale strettamente commisurato ai rifiuti realmente prodotti, - dall'altra - di attenuare il carico per i nuclei familiari più numerosi, anche per il contestuale interesse collettivo al servizio di N.U., determinare i valori per la commisurazione della tassa in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, ed al costo di smaltimento;

b. Ritenuto opportuno assimilare le attività da ritenersi omogenee, aggregandole in categorie tassabili con la medesima misura tariffaria, in ragione dei ruoli attualmente presenti nel Comune, dei dati parametrici emersi dalle elaborazioni e calcoli statistici di rilevanza nazionale, così come anche elaborati per l'anno 2003 dal GF Ambiente, nonché del disposto dell'art. 68 del decreto legislativo n. 507/93, tenuto conto delle indagini sperimentali e delle evidenze statistiche ed empiriche che hanno confermato che: a) è necessario differenziare le attività commerciali nelle due diverse tipologie dei beni deperibili e dei beni non deperibili; b) le attività di generi alimentari, sono quelle che producono la maggiore quantità di rifiuti solidi urbani per metro quadro all'anno; molte attività commerciali hanno predominanza di rifiuti quali i cartoni da imballo con alto indice di riciclaggio; che notevole è il range di miglioramento dell'indice di riciclaggio soprattutto di alcune utenze, come si evince dai dati del Ministero dell'Ambiente;

VISTO l' art. 65 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che "la tassa può essere commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo d' uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento";

RITENUTO di osservare che, anzitutto, il tributo di cui si tratta, benché sia denominato "tassa smaltimento rifiuti", ha in realtà natura di contributo, affine al contributo di miglioria o ai contributi previdenziali. Si tratta di importi che il contribuente è tenuto a

pagare, indipendente da qualsivoglia domanda, che sono a fronte di un beneficio che è reso disponibile a tutti gli interessati, ma che è altresì fruito dal contribuente medesimo. Il beneficio di cui trattasi è, in sostanza, un "bene pubblico", che consiste nell'igiene e nel decoro urbano, di cui gli utenti cittadini, così come pure le utenze turistiche, e tutti gli operatori, godono. È ben chiaro che l'interesse all'igiene e al decoro urbano, nei comuni a prevalente vocazione turistica, è più rilevante negli operatori turistici rispetto ad altre categorie.

RIBADITO che anche per l'anno 2005 si procede alla determinazione degli importi tariffari secondo le indicazioni propositive adattate alla realtà locale della circolare n. 95/B del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per la Fiscalità Locale emanata il 22 giugno 1994 e la circolare 40/E del 17/02/96, con l'utilizzo dei dati statistici rilevati, raccolti dal GF Ambiente come da relazione effettuata per l'anno 2003 e dai quali emerge una sostanziale conferma del trend della capacità di produrre rifiuti delle diverse categorie caratterizzato sostanzialmente dalla maggiore propensione in assoluto delle attività legate al commercio ed utilizzo dei beni alimentari, anche se il range di scostamento relativo tra tali attività (alberghi, ristoranti, discoteche, supermercati, ortofrutta) tende a ridursi e vi è una maggiore omogeneità di valori tra coloro che distribuiscono i prodotti alimentari e coloro che li somministrano; anche confermata è la tendenza ad una sempre maggiore attenzione delle famiglie verso le problematiche ambientali;

DEFINITO il costo medio generale netto per unità di superficie Cmg dal rapporto fra il costo complessivo previsto per l'anno di competenza calcolato secondo le disposizioni normative vigenti, nonché delle determinazioni circa il tipo di copertura prescelto, e la ipotizzabile, desunta dai dati raccolti dal censimento e controllo effettuato, superficie complessiva imponibile netta pari a mq. 1.140.202 per l'anno 2005. Tale tariffa deve essere differenziata ed articolata secondo le specifiche ed effettive produttività delle singole attività, attraverso l'individuazione dell'indice di produttività specifica (ips) e l'indice di qualità specifica (iqs), che restano determinati in forza dei dati statistici periodici raccolti e di valenza nazionale. A tal riguardo si ribadisce che:

Indice di produttività specifica (ips)

Con tale rapporto si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività $ips = qs/qm$; ovvero l'ips è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota. È la misura relativa quantitativa della capacità di produrre rifiuti. Dai dati acquisiti emerge una sostanziale conferma del trend caratterizzato dalla maggiore propensione in assoluto delle attività legate al commercio ed utilizzo dei beni alimentari, con, tuttavia, una riduzione del range di scostamento sia assoluto (tra il minimo e massimo assoluto), sia relativo tra le sole attività legate al commercio e somministrazione dei beni alimentari;

Indice di qualità specifico (iqs)

Con tale parametro, definito in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle singole tipologie di utenza, si intende un coefficiente moltiplicatore da introdurre nella formula finale che determina la tariffa unitaria. Esso viene anche desunto dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti. Generalmente tale parametro ha un valore che rientra nel range tra 0,8 - 1,6. Un valore inferiore all'unità è adottato per le attività che per definizione producono scarti contenenti buone quantità di materiali potenzialmente riciclabili (es. sostanza organica biodegradabile, carta e cartone ecc.) e che hanno una elevata massa volumica.

Sulla base dei parametri indicati per il calcolo della tassa del comune la tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per

l'indice della classe di produttività specifica dei rifiuti (ips) nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (iqs). Pertanto il valore tariffario è determinato con la seguente espressione matematica:

$$Ts = Cmg \times Ips \times iqs$$

dove: Ts è il valore della tassa per la singola classe di contribuenza, ips è l'indice di produttività specifica della classe, iqs è il coefficiente di qualità corretto e Cmg è la tariffa media determinata nell'ambito locale di riferimento.

DATO ATTO che:

a) sulla base dei risultati conseguenti da detta indagine, si addivene al listino tariffario che, allegato al presente atto e contrassegnato come Tabella A e Tabella B, precisandosi in proposito che la tariffa per ogni singola categoria o classe di contribuenza è data dal prodotto del Costo medio generale per unità di superficie (Cmg), netto e arrotondato sulla base del reale gettito voluto, per l'indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips), nonché per l'indice di qualità specifica (Iqs) dei rifiuti della stessa categoria di contribuenza.

b) questo Comune è caratterizzato da una forte presenza sul proprio territorio di numerosissime aziende alberghiero – turistico - ricettive che sviluppano la propria attività nel corso dell'intero anno solare in virtù di titoli autorizzativi annuali;

c) i continui flussi turistici, legati alle favorevoli condizioni climatiche e alla presenza di risorse minerali del sottosuolo, portano ad avere una <stagione lunghissima> che di fatto non si interrompe;

d) per le citate categorie, oltre all'attività svolta per l'intero anno ma anche in considerazione della grandezza media delle stesse, viene a prodursi una notevole quantità di rifiuto urbano che, seppure anche nell'ambito della medesima categoria, necessita di una diversificazione degli elementi che ne determinano l'onere tributario;

e) le citate aziende sono autorizzate all'attività con licenze annuali a fronte delle quali questo Comune è tenuto a garantire lo smaltimento dei rifiuti per l'intero anno solare anche in considerazione che altro elemento caratterizzante della tabella tariffaria è la potenzialità alla produzione di rifiuto e quindi possibilità di utilizzo e non il concreto utilizzo della struttura;

f) la caratteristica della presenza di notevoli flussi di frequentazione e di produzione di rifiuto è ugualmente riferita alle attività balneari con la conseguenza per questo Ente di dover sopportare maggiori costi per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani aprivativa;

g) conseguenza di ciò è l'applicazione, per talune categorie, di un listino tariffario più elevato rispetto a quelle di eguale dimensionamento territoriale e demografica residenziale anche con scostamenti rispetto ad indici di valenza nazionale;

h) per le attività stagionali per le quali questo Comune ha rilasciato licenza o autorizzazione limitando l'attività ad un preciso arco temporale dell'anno, sono state previste apposite riduzioni della tariffa base ai sensi dell'art. 66 del vigente D. Lgs. 507\1993; che la stagionalità può essere presa in considerazione soltanto se la stessa costituisce carattere strutturale e necessario dell'attività dimostrata e provata con atti amministrativi;

DETERMINATI in tal modo i valori così come riportati nelle tabelle A e B, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, atte a definire la tassa relative alla classificazione dei locali secondo quanto disposto dal decreto legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che le procedure di calcolo effettuate secondo la circolare MF n. 95/E del 1994 hanno fatto emergere i seguenti dati parametrici:

1.COSTO TOTALE DEL SERVIZIO

€ 4.993.759

3.COEFFICIENTE DI COPERTURA

92%

VISTO gli artt. 42 e 48 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18\08\2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO atto dei pareri dei responsabili dei servizi;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per quanto espresso in narrativa che si dà per integralmente di seguito riportato, anche se materialmente non trascritto:

- Di approvare per l'anno 2005 le tariffe della Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) determinate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 507\1993, così come da allegati A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Dare atto che l'impianto tariffario è a valere dall'01\01\2005;
- Dare atto, altresì, che il presente atto sarà inviato nelle forme di legge al competente Ministero;
- Di dare mandato al Dirigente del Settore Economico – Finanziario di predisporre gli adempimenti consequenziali per la procedura di pubblicazione del presente atto;
- Di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, con votazione separata.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima
- - la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

- _____
-

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

